



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Circoscrizione del Tribunale di Nola

A tutti gli Iscritti all'Albo/Elenco

Prot. n. 1967/2021 - Pagina 1 di 1 - a mezzo mail e pubblicazione sito - Nola, 21 ottobre 2021

Circolare n. 11-2021

REVISORI LEGALI

- Regolarizzazione della formazione periodo 2017/2019 -

Egregi Colleghi,

con l'[Informativa n. 98/2001](#) il CNDCEC ha trasmesso il testo del D.M. 08/07/2021, n. 135 relativo all'emanazione da parte del MEF del Regolamento sull'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, tra cui il mancato adempimento dell'obbligo formativo, con l'intento (per i commercialisti iscritti anche nel Registro dei revisori legali) di poter sanare l'eventuale debito formativo relativo al periodo 2017/2019.




Le norme del Regolamento sono applicabili per gli accertamenti che saranno compiuti dopo il 19/10/2021 (entrata in vigore), anche in relazione a violazioni o irregolarità commesse precedentemente ed assegnano un termine di 90 giorni per sanare (regolarizzazione) l'eventuale debito formativo esistente al 31/12/2019.

Per la regolarizzazione il MEF segnala che è possibile conseguire i crediti necessari solo tramite i corsi offerti sulla piattaforma FAD del Ministero ([MEF Revisione legale](#)).

Pertanto, il MEF ha provveduto a pubblicare le "Linee guida" per la corretta associazione del debito formativo mancante all'anno di riferimento da colmare (2017/2018/2019), utilizzando esclusivamente il portale dedicato che sarà attivo per tale finalità dal 19/10/2021 al 17/01/2022.

Nel caso di non corrispondenza tra i crediti maturati nel triennio 2017/2019 (presenti nell'area riservata del portale della revisione legale) e quelli effettivamente maturati (ma non riscontrati), il MEF consiglia di fare riferimento (in via precauzionale) al dato presente nel portale della revisione e di colmare (per conseguenza) il debito formativo nel termine dei 90 giorni previsti dal Regolamento.

Ricordo, infine, che il MEF aveva consentito di recuperare parte dei crediti mancanti del 2017 (entro il 31/12/2018), considerando rispettati gli obblighi formativi a condizione che l'iscritto al Registro avesse maturato complessivamente 40 crediti formativi (di cui almeno 20 caratterizzanti) al 31/12/2018 e, pertanto, il Revisore, per individuare l'eventuale debito, deve tenere conto anche dei crediti formativi già conseguiti nel 2018 per sanare il debito formativo 2017.

-  Allegato A – Informativa n. 98/2001 del CNDCEC
-  Allegato B – DECRETO 08.07.2021 N. 135
-  Allegato C – MEF Linee guida

N. B.: I CREDITI FORMATIVI CONSEGUITI PER LA FORMAZIONE DEL "REVISORE ENTI LOCALI", CON DECORRENZA 01/01/2020 SONO ACCREDITATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE COME "CREDITI NON UTILI" E, PERTANTO, NON POSSONO ESSERE CUMULATI CON QUELLI PER LA FORMAZIONE DEL «REVISIONE LEGALE» («CARATTERIZZANTI» E «NON CARATTERIZZANTI»).



Il Presidente
Dott. Domenico Ranieri